


Pubblicato il 06/04/2018



N.00220 2018 REG.PROV.CAU.
N. 0005006/2018 Prot.Ag.ID



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sulla richiesta di decreto cautelare ante causam, proposta da:

MOLINO ROCCASALVA GAETANO S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore dr. Roberto Roccasalva, AMBER S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. Mauro Ambrosio, rappresentate e difese dagli Avv.ti Antonio Giannone e Giancarlo Porzio, elettivamente domiciliate presso la Segreteria del Tribunale;

contro

MINISTERO DELLA SALUTE - Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione U.S.M.A.F. – SASN SICILIA Unità Territoriale di Siracusa, non costituito in giudizio;

REGIONE SICILIANA – Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell'agricoltura – Servizio 4 – Fitosanitario Regionale e Lotta alla Contraffazione - UO.S4.09 Unità Periferica Fitosanitaria Ragusa, non costituito in giudizio;

REGIONE SICILIANA – Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo

rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell'agricoltura – Servizio 4 – Fitosanitario Regionale e Lotta alla Contraffazione - UO.S4.09 Unità Periferica Fitosanitaria Ragusa, non costituito in giudizio;

REGIONE SICILIANA – Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell'agricoltura, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento protocollo 2018-USMAF-PAL-GME-P-SIR-4627 emesso in Siracusa il 17.03.2018 dal Ministero della Salute, USMAF-SASN Sicilia – Unità Territoriale Siracusa in persona del Medico di porto Dr.ssa Giuseppina Pignatello di non ammissione all'importazione di una partita di 4.999.698 kg. di grano duro di origine Kazakistan, proveniente dalla Federazione Russa, destinato alla Molino Roccasalva Gaetano S.r.l. del valore, da fattura, di circa Euro 1.200.000 (doc. n. 1);

2) del verbale di ispezione n. 103 in data 15 marzo 2018 Pos 11 USMAF/DGSAN del Ministero della Salute Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione U.S.M.A.F. – SASN SICILIA Unità Territoriale di Siracusa a firma degli Assistenti di Prevenzione Sanità Dr. Mario RIGGI e Mario DI MAURO (doc. n. 2);

3) del verbale/diniego a rilascio del nulla osta Fitosanitario del 15 marzo 2018 della Regione Sicilia – Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell'agricoltura – Servizio 4 – Fitosanitario Regionale e Lotta alla Contraffazione - UO.S4.09 Unità Periferica Fitosanitaria Ragusa a firma degli Ispettori fitosanitari Daniele Lo Monaco, Pippo Salamone e Sebastiano Vecchio (doc. n. 3);

4) del verbale di ispezione n. 103/2 in data 17 marzo 2018 Pos 11 USMAF/DGSAN del Ministero della Salute Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione U.S.M.A.F. – SASN SICILIA Unità Territoriale di Siracusa a firma degli Assistenti di Prevenzione Sanità Dr. Mario

RIGGI e Mario DI MAURO. Del Dirigente medico Dr.ssa Giuseppina PIGNATIELLO e del Funzionario Doganale Dr. Giovanni PADOVA (doc. n. 4);

5) del verbale di apposizione sigilli n. 103/18 in data 15 marzo 2018 del Ministero della Salute Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione U.S.M.A.F. – SASN SICILIA Unità Territoriale di Siracusa a firma degli Assistenti di Prevenzione Sanità Dr. Mario RIGGI e Mario DI MAURO

6) della nota/comunicazione PEC in data 27 marzo 2018 ore 16:46 Prot. n. SM.SR/847 del 27.03.2018 del Ministero della Salute, USMAF-SASN Sicilia – Unità Territoriale Siracusa in persona del Medico di porto Dr.ssa Giuseppina Pignatello, con la quale è stata negata la possibilità alla istante Amber s.r.l. di procedere al trattamento ex artt. 19 e 20 Regolamento CE 882/2004 (doc. n. 6);

7) di tutti gli atti preordinati, connessi consequenziali e conseguenti, se ed in quanto lesivi degli interessi delle società ricorrenti, in una e per quanto di ragione a tutti gli atti istruttori, mai comunicati né altrimenti conosciuti, in forza dei quali le resistenti P.A. sono addivenute all'emissione degli impugnati atti.

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta da parte ricorrente, ai sensi dell'art. 61 cod. proc. amm.;

Ritenuto che, impregiudicata ogni valutazione in rito e sul *fumus* di fondatezza del ricorso che la parte eventualmente provvederà a depositare, il pregiudizio rappresentato appare ascrivibile a quello di cui al predetto art. 61, sicché la domanda di misure cautelari *ante causam*, in considerazione delle ragioni trasfuse nell'istanza di parte ricorrente del 3.4.2018, si presta a essere accolta nei modi di seguito rappresentati;

Ritenuto, invero, che la stessa istanza è supportata da perizia tecnica, che così conclude: “sulla base delle considerazioni tecniche esposte, si può affermare che le operazioni di cernita (attività prevista dal reg. CE 882/2004) su cereale danneggiato per effetto di bagnamento da acqua marina sono sufficienti a garantire che la partita separata come sana risponda a tutti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e

nazionale”;

Ritenuto che l'accoglimento della domanda *ante causam* va limitata alla mera ammissione al trattamento ritenuto dalla predetta perizia come conforme alle disposizioni comunitarie e nazionali;

Ritenuto, conseguentemente, che dal presente provvedimento non deriva alcuna autorizzazione alla trasformazione e alla commercializzazione del cereale, che sarà eventualmente possibile solo dopo rigorosi e imprescindibili controlli di legge, atti a garantire l'assoluta conformità dello stesso alla salute pubblica, e alla conseguente autorizzazione dell'Organo a ciò preposto;

Ritenuto che, allo stato, non sussiste alcun danno per la salute pubblica, mentre la merce di che trattasi è soggetta a definitivo naturale deperimento;

Ritenuto, pertanto, che va disposto, in via cautelare e provvisoria, la sospensione del provvedimento impugnato, nei modi e nei sensi sopra indicati.

Il presente Decreto, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 61 cod. proc. amm.,

1) perde comunque effetto ove entro quindici giorni dalla sua emanazione il ricorso non venga notificato con la domanda cautelare e non sia depositato nei successivi cinque giorni corredato da istanza di fissazione di udienza; in ogni caso la misura concessa perde effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o disposte in corso di causa;

2) va notificato dal richiedente alle altre parti entro il termine perentorio di cinque giorni.

P.Q.M.

accoglie l'istanza, nei modi e nei sensi di cui alla parte motiva, e fissa il termine perentorio di giorni cinque per la notificazione a cura della ricorrente del presente decreto alle altre parti.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania il giorno 6 aprile 2018.

Il Presidente
Pancrazio Maria Savasta

IL SEGRETARIO

Mario Spurio

Copione 06-04-2018